

ART. 9, COMMA 24 L.R. 26/2020. MODALITÀ ATTUATIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CORRELATI ALL'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA AI CITTADINI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA AFFETTI DA ALOPECIA IN SEGUITO A TERAPIA CHEMIOTERAPICA O RADIOTERAPICA CONSEGUENTE A PATOLOGIA TUMORALE.

1. Oggetto del contributo

Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 22, della legge regionale n. 26/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima di 400,00 euro (IVA inclusa) correlato all'acquisto di una parrucca ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia.

2. Beneficiari del contributo

Sono legittimati a presentare istanza coloro che:

- sono cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia;
- sono affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale
- non hanno già beneficiato di analogo contributo negli anni precedenti;
- sono in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità con valore pari o inferiore a 30.000,00 euro.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda

La richiesta di contributo deve essere presentata all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito entro il 31 dicembre dello stesso anno di acquisto.

La domanda è presentata dall'interessato utilizzando il modello allegato A al presente documento, oppure può essere presentata dal rappresentante legale (genitore, tutore, procuratore, amministratore di sostegno, ecc.) o da parte di persona che firma per impedimento temporaneo del richiedente a sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modello allegato B.

La domanda, effettuata con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia della tessera sanitaria del beneficiario;
- certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista del SSR attestante la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia conseguente a trattamenti radioterapici o chemioterapici;
- documentazione fiscale attestante la spesa per l'acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante codice fiscale della paziente che presenta la domanda) effettuato a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda;
- attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità con valore pari o inferiore a 30.000,00 euro.

Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali effettuato per la finalità di erogazione del contributo in parola, forniscono agli interessati l'Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

4. Assegnazione del contributo e rendicontazione

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Il beneficio di cui al precedente punto 1. viene erogato una tantum e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto della parrucca.

Le Aziende sanitarie territorialmente competenti sono tenute a verificare la regolarità delle domande e della documentazione presentata, determinano l'ammissibilità della richiesta di contributo nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione e liquidano il contributo all'interessato entro il termine di sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda.

Le risorse annuali rese disponibili dall'art. 9, comma 25 della L.R. 26/2020 sono ripartite tra le Aziende sanitarie regionali sulla base della popolazione residente come segue:

- € 25.000,00 ASFO;
- € 45.000,00 ASUFC;
- € 30.000,00 ASUGI;

e sono trasferite in un'unica soluzione in via anticipata alle Aziende sanitarie.

I contributi sono liquidati ai richiedenti secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili nell'anno solare per ciascuna Azienda sanitaria.

Le Aziende sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione centrale salute, disabilità e politiche sociali l'esaurimento delle risorse disponibili nell'anno solare.

L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è altresì comunicato ai singoli soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda.

Qualora la richiesta sia viziata o priva di uno o più requisiti previsti, il diniego motivato all'incentivo è comunicato all'interessato entro lo stesso termine del precedente capoverso.

La spesa sostenuta per l'acquisto della parrucca può essere detratta ai sensi del DPR 917/1986 TUIR solo per la parte dell'importo di spesa che resta a carico dell'interessato eccedente il contributo erogato.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei contributi, entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende sanitarie trasmettono alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'entità dei singoli contributi erogati nell'anno precedente utilizzando il modello allegato C al presente documento.